

Rabbia silvestre nel Nord Est, nuova ordinanza ministeriale

Massima attenzione agli sviluppi della malattia e stretta osservanza delle misure anticontagio

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre, la nuova ordinanza ministeriale per la prevenzione della rabbia nelle Regioni del Nord

Est è entrata in vigore. Le misure previste avranno 24 mesi di validità e potranno essere estese ad altri territori in base alla situazione epidemiologica. La vigilanza sull'applicazione delle misure di cui alla presente ordinanza è assicurata dai Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti in collaborazione con le Forze dell'ordine.

VERSO LE ZONE A RISCHIO DI CONTAGIO

I cani, i gatti e i furetti al seguito di persone dirette anche temporaneamente nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Belluno e di altri territori della regione Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano a rischio di contagio devono essere sottoposti a vaccinazione antirabbica, secondo le istruzioni del produttore del vaccino utilizzato, almeno ventuno giorni prima dell'arrivo e da non oltre undici mesi. (articolo 1, comma 1). Quanto disposto deve essere applicato dai cittadini che si recano (o si recheranno) con animali al seguito verso il territorio delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto e delle Province Autonome di Trento e Bolzano. Per quanto riguarda la validità della vaccinazione la Direzione Generale della sanità animale e del Farmaco Veterinario ha precisato che il periodo massimo di 11 mesi si applica ai vaccini la cui validità indicata dal produttore è di un anno. Per quanto riguarda invece i vaccini la cui validità indicata dai produttori è di 24 mesi, ovvero 36 mesi, il periodo da tenere presente è rispettivamente di 23 mesi e 35 mesi. I costi relativi alla vaccinazione sono a carico dei proprietari degli animali.

CANI DI PROPRIETÀ DI RESIDENTI

I cani di proprietà di persone residenti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia e della

provincia di Belluno e di altri territori della regione Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano a rischio di contagio devono essere sottoposti a vaccinazione antirabbica precontagio secondo le istruzioni del produttore del vaccino utilizzato. (art. 2, comma 1)

Sono state definite come aree di vaccinazione obbligatoria dei cani di proprietà l'intero territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, gli interi territori delle Province Autonome di Trento e Bolzano, l'intero territorio della Provincia di Belluno, parte nord delle Province di Treviso e Vicenza, parte est della Provincia di Venezia; sulla base della valutazione del rischio dette aree saranno estese a comprendere interamente le Province di Venezia, Padova, Vicenza Treviso e Verona. Nelle aree prive di efficaci barriere naturali le zone di vaccinazione dovranno essere calcolate con un raggio di almeno 50 chilometri a partire dal fronte di avanzamento della malattia. Per le modalità di spargimento delle esche si dovrà privilegiare il più possibile la diffusione mediante mezzo aereo. (articolo 6)

LIBERI PROFESSIONISTI E ORDINI

Al fine di accelerare le operazioni di vaccinazione dei cani di proprietà le regioni e province autonome, previo accordo con gli Ordini veterinari provinciali, possono avvalersi anche di veterinari liberi professionisti. I costi relativi alla vaccinazione sono a carico dei proprietari degli animali.

VACCINAZIONE CONSIGLIATA

È consigliata la vaccinazione antirabbica precontagio di gatti, furetti e altri animali da compagnia appartenenti a specie sensibili presenti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Belluno e di altri territori della regione Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano a rischio di contagio. (articolo 2, comma 2)

GUINZAGLIO E RICOVERO

Gli animali a cui si applicano le disposizioni degli articoli 1 e 2 dell'ordinanza devono essere

condotti al guinzaglio o comunque contenuti in funzione della specie e tenuti sempre sotto sorveglianza da parte dei detentori. Nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Belluno e in altri territori della regione Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano a rischio di contagio deve essere intensificata la lotta al randagismo e i cani accalappiati devono essere immediatamente ricoverati presso i canili sanitari.

ATTIVITÀ VENATORIA

Nell'ambito del coordinamento di cui al successivo art. 8 sono stabiliti i provvedimenti più restrittivi atti a regolamentare la circolazione dei cani ivi compresa la pratica venatoria. (art. 3, comma 2). Il coordinamento ha richiesto alle Autorità delle Regioni e Province Autonome di disporre il divieto della caccia con il cane nei territori compresi nelle aree di vaccinazione nonché della circolazione di cani, ancorché condotti al guinzaglio, nelle zone agro-silvo-pastorali. Ciò sia per ridurre il rischio di far contrarre la malattia a questi cani, sia di eliminare l'effetto di dispersione delle volpi causato dalla presenza dei cani circolanti nelle zone a rischio. Su questa misura la Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario ha fatto un esplicito richiamo al senso di responsabilità dei cittadini sia impegnati nella pratica venatoria, sia interessati ad altre attività, anche ludiche, che prevedono o possono prevedere la presenza di cani al seguito.

PASCOLO, SOCCORSO, ALLEVAMENTO

È resa obbligatoria la vaccinazione antirabbica precontagio degli animali domestici sensibili condotti al pascolo nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Belluno e di altri territori della regione Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano a rischio di contagio. (articolo 5 comma 1)

I costi relativi alla vaccinazione sono a carico dei proprietari degli animali. Fermo restando l'obbligo di vaccinazione degli animali domestici

sensibili condotti al pascolo nei territori interessati, la Direzione ministeriale ha precisato che l'obbligo riguarda sia gli animali condotti al pascolo in provenienza da altri territori sia i condotti al pascolo residenti all'interno di territori interessati, ivi compresi quelli che dei detti greggi vaganti. Per i greggi vaganti, la vaccinazione potrà essere autorizzata a condizione che vengano vaccinati anche i cani del gregge. Inoltre, considerata la necessità di tenere le operazioni di ricerca delle persone e dei cani, sarà autorizzato l'uso dei cani da soccorsi per la ricerca di animali da soccorrere e vaccinati.

Considerati gli ultimi casi verificatisi, la Direzione ministeriale ritiene necessario che vengano sottoposti a vaccinazione antirabbica precontagio anche gli animali sensibili che non sono condotti al pascolo ma le cui modalità di allevamento non siano tali da escludere il contatto con animali selvatici sensibili.

MONITORAGGIO

Le competenti Autorità regionali e provinciali intensificano l'attività di monitoraggio e sorveglianza degli animali selvatici. Tutte le volpi battute o trovate morte e gli altri animali selvatici sensibili rinvenuti morti o abbattuti per cause sospette dovranno essere sottoposti a test diagnostici della rabbia. In aggiunta al monitoraggio dovrà essere valutata la possibilità di effettuare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, un prelievo della popolazione volpina. Per il comune volpino, avvicinare e in qualsiasi modo venire in contatto con animali selvatici delle specie sensibili, in particolare con le volpi resta vietato.

COORDINAMENTO

L'Ordinanza 7 dicembre 2009 prevede l'istituzione di un coordinamento tra le regioni e le province autonome interessate, il Ministero della Salute e delle politiche sociali, il Centro di riferimento nazionale per la rabbia e il compito di definire i territori a rischio, le modalità e le modalità di vaccinazione ed eventuali ulteriori misure di controllo.